



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro della salute

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 marzo 2020, n. 120, con il quale è stato disciplinato l'ingresso in Italia dall'estero per mezzo del trasporto ferroviario, aereo, marittimo e stradale al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 nel territorio italiano;

CONSIDERATO che con il citato decreto interministeriale n. 120/2020 è stato previsto che le persone fisiche in entrata in Italia esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro possano rimanere per le predette esigenze solo per le 72 ore successive all'ingresso in Italia;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 che consente l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conferita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 16 marzo 2020, n. 118, con il quale sono stati ridotti, sulla base della richiesta del Presidente della Regione Siciliana del 15 marzo 2020, i trasporti da e per la predetta Regione;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Siciliana, con nota dell'8 marzo 2020 ha richiesto un'ulteriore riduzione dei servizi di trasporto passeggeri da e verso l'Isola con imbarco da Villa San Giovanni (RC) e da Messina per una compiuta azione di prevenzione e al fine di contenere la diffusione del contagio;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Presidente della Regione al fine di ridurre ulteriormente i servizi di trasporto da e per la Sicilia, in considerazione della ridotta mobilità su tutto il territorio nazionale, garantendo nel contempo i servizi minimi essenziali di trasporto persone, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2020, n.112 con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

VISTO il decreto interministeriale 14 marzo 2020, n.116 con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

VISTO il decreto interministeriale 14 marzo 2020, n.117 con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

CONSIDERATO che è necessario, al fine di contenere la diffusione dell'emergenza sanitaria COVID-19, limitare ulteriormente, anche per la ridotta mobilità, il servizio di trasporto ferroviario garantendo al tempo stesso i servizi minimi essenziali;

RITENUTO necessario prevedere, per le autorizzazioni rilasciate dall'Enac ai voli privati, l'acquisizione della dichiarazione della sussistenza delle ragioni allo spostamento previste dall'articolo 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, esteso successivamente all'intero territorio nazionale con il DPCM 9 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

(Ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 marzo 2020, n.120, non si applicano ai seguenti soggetti:
 - a) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
 - b) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, esteso successivamente all'intero territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020.

Art. 2

(Trasporto marittimo da e per la Regione Sicilia)

1. L'articolo 2 del decreto 16 marzo 2020, n.118 è integralmente sostituito dal seguente:
 - “1. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.
 2. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate.
 3. Gli spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da

effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 ed M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina- Tremestieri.”.

Art. 3

(Ulteriore riduzione del trasporto ferroviario)

1. I servizi di trasporto ferroviario di cui al decreto 13 marzo 2020, n.113 e al decreto 14 marzo 2020, n. 116 sono ulteriormente ridotti secondo le tabelle di cui all'Allegato 1.

Art. 4

(Autorizzazione dell'Enac ai voli privati)

1. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020, esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute. Sono altresì consentiti i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui DPCM 9 marzo 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all'ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'art. 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'Interno.
2. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

Art .5

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE



ALLEGATO 1

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI MERCATO

TRENO	PRODOTTO	DA	Par	A
8877	Frecciabianca	ROMA TER.	13.56	REGGIO CALABRIA
8878	Frecciabianca	REGGIO CALABRIA	12.50	ROMA TER.
8315	Frecciaargento	ROMA TER.	15.08	LECCE
8314	Frecciaargento	LECCE	11.47	ROMA TER.
8506	Frecciaargento	ROMA TER.	08.50	VR BZ
8525	Frecciaargento	VR BZ	15.12	ROMA TER.
9731	Frecciarossa	MILANO	13.15	VENEZIA
9724	Frecciarossa	VENEZIA	10.48	MILANO
9554	Frecciarossa	NAPOLI	15.40	MILANO
9555	Frecciarossa	MILANO	17.10	NAPOLI
9310	Frecciarossa	NAPOLI	08.55	TORINO
9311	Frecciarossa	TORINO	08.40	NAPOLI
9426	Frecciarossa	NAPOLI	14.10	VENEZIA
9413	Frecciarossa	VENEZIA	10.26	NAPOLI

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI INTERCITY

TRENO	PRODOTTO	DA	Par	A	Arr
505	IC	VENTIMIGLIA	6:41	ROMA TERMINI	14:33
518	IC	ROMA TERMINI	15:57	VENTIMIGLIA	23:30
531	IC	PERUGIA	6:40	ROMA TERMINI	8:58
533	IC	ANCONA	6:02	ROMA TERMINI	9:43
540	IC	ROMA TERMINI	15:35	ANCONA	19:09
546	IC	ROMA TERMINI	19:58	PERUGIA	22:13
560	IC	REGGIO CALABRIA	15:10	ROMA TERMINI	22:41
561	IC	ROMA TERMINI	16:26	REGGIO CALABRIA	23:45
701	IC	ROMA TERMINI	6:26	TARANTO	12:55
702	IC	TARANTO	13:59	ROMA TERMINI	20:34
721	IC	MESSINA	15:55	SIRACUSA	18:30
722	IC	SIRACUSA	7:32	MESSINA	9:56
723	IC	ROMA TERMINI	7:26	PALERMO C.LE	19:10
728	IC	PALERMO C.LE	7:00	ROMA TERMINI	18:34